



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale, nella persona del Giudice D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento **N.R.G. 168/2024** avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **NORELLI GIUSEPPINA** (C.F. NRLGPP76D66F839I), nata il 26/04/1976 a Napoli e residente in Via N. Paganini n. 1 a Treviolo (BG);

Richiamato il decreto di apertura della procedura in data 31/05/2024;

Rilevato che, l'OCC avv. BAVETTA VALENTINA, come indicato nella sua relazione depositata in data 11/07/2024, ai sensi dall'art. 70, comma 6, CCII, non ha ritenuto opportuno proporre modifiche al piano di ristrutturazione, nonostante le osservazioni del creditore Fides S.p.A.;

Viste le osservazioni depositate dal creditore Fides S.p.A. inerenti: 1) l'irrisorietà della misura del pagamento del suo credito (€ 4.749,97 a fronte di un credito di € 23.250,00); 2) la mancanza di meritevolezza della debitrice, a cagione del fatto che la relazione particolareggiata non avrebbe sufficientemente spiegato le ragioni dell'indebitamento e quindi non sarebbe stata verificata l'effettiva assenza di dolo e colpa grave in capo alla debitrice; 3) la debitrice aveva ommesso, in sede di rilevazione del suo merito creditizio, di dichiarare alla finanziaria Fides S.p.A. di avere in essere il pagamento del mutuo ipotecario verso BNL (doc. n. 2 allegato alle osservazioni);

Viste altresì le note difensive depositate da Norelli Giuseppina, che contestano *in toto* le



osservazioni: 1) il pagamento previsto per il creditore è più vantaggioso dell'alternativa liquidatoria, posto che il piano di ristrutturazione ha la durata di sei anni, mentre la liquidazione controllata avrebbe la più breve durata di tre anni, con conseguente minore introito alla procedura delle rate reddituali della debitrice; 2) nella relazione particolareggiata è stato relazionato in merito alla conclusione del rapporto affettivo con il convivente che ha comportato un minor introito reddituale familiare e conseguente difficoltà a far fronte alle spese ordinarie assunte nella precedente situazione familiare e reddituale; 3) all'epoca della dichiarazione alla finanziaria inerente il merito creditizio la debitrice non aveva in corso alcun rimborso rateale del mutuo, perché esso era già stato dichiarato risolto per inadempimento e la banca aveva già in corso l'esecuzione forzata ai danni della debitrice.

Ritenuto che, alla luce delle motivazioni addotte dalla debitrice e riportate nella relazione particolareggiata dell'OCC, debba ritenersi insussistente una qualsiasi colpa grave, malafede o frode da parte di Norelli Giuseppina nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento (art. 69 1° comma CCII); l'OCC avv. Bavetta Valentina scrive infatti: *“a. alle pagine 3, 4 e 5 della Relazione la scrivente ha rappresentato le cause del sovraindebitamento della Sig.ra Norelli (determinate sostanzialmente dal fallimento delle sue due relazioni sentimentali, prima quella con il marito e poi quella con il Sig. Moffa, e dal conseguente aumento dei costi familiari a suo carico, oltre che dalla necessità di spostarsi in una residenza in locazione, in conseguenza della vendita coattiva dell'immobile in cui risiedeva, che garantiva il credito fondiario di BNL S.p.a.).*

Ha inoltre dettagliatamente descritto la destinazione delle somme erogate da Fides S.p.a. a seguito della stipula del contratto di finanziamento del 2021, così come quelle provenienti da Findomestic Banca S.p.a.

In particolare, quanto alle prime, ha rilevato che a fronte di un prestito di €. 30.000,00 da rimborsare con la cessione del quinto, la somma finanziata ammontava a soli €. 25.052,26, che veniva destinata, come dichiarato dalla Sig.ra Norelli in sede di colloqui, ad estinguere precedenti finanziamenti contratti con Banca Progetto S.p.a. e con INPS e solo nella minima parte per sopperire alle spese correnti.

Che quanto dichiarato dalla debitrice sia vero è dimostrato dal fatto che la somma effettivamente erogata da Fides S.p.a. alla Sig.ra Norelli è stata di soli €. 4.806,64 versata quanto ad €. 2.500,00 in data 09.11.2021 ed €. 2.306,64 il 15.11.2021, come si evince dalle



pagine 40 e 42 degli estratti conto dell'ultimo quadrimestre dell'anno 2021 dell'unico conto corrente intrattenuto dalla debitrice con Intesa Sanpaolo, prodotti al documento n. 22 a corredo della Relazione.

Inoltre, la scrivente ha ben spiegato la diligenza della Sig.ra Norelli nell'assunzione delle obbligazioni, dimostrando che all'epoca della stipula del contratto con Fides S.p.a. (2021), potendo contare sul reddito del compagno, era in grado di sostenere il peso economico del rimborso, tanto che del tutto consapevolmente ha ceduto il quinto del suo stipendio per €. 250,00 mensili.

Ed infatti, solo successivamente, nel 2022, subiva le trattenute derivanti dall'azione esecutiva presso terzi promossa da BNL S.p.a. per il recupero del credito rimasto insoddisfatto dalla distribuzione del ricavato della vendita coattiva dell'immobile cauzionale e, ancora, solo agli inizi del 2023, la relazione con il Sig. Moffa si interrompeva.

Fatto quest'ultimo che ha decretato la sua insolvenza a causa dell'aumento insostenibile dei costi a suo carico per il sostentamento del fabbisogno familiare.

Dimostrata è anche la diligenza della Sig.ra Norelli nell'assumere l'obbligazione di garanzia nel finanziamento stipulato dal Sig. Moffa con Findomestic Banca S.p.a.: in tale caso ha assunto sì il ruolo di garante ma si è intestata l'autovettura, così da garantire l'adempimento attraverso l'incremento del proprio patrimonio.”;

Ritenuto che, anche in relazione alla convenienza del piano di ristrutturazione proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, l'osservazione di Fides S.p.A. sia infondata, in quanto l'attivo della debitrice deriva unicamente dai propri redditi da lavoro dipendente e il piano di ristrutturazione ha la durata di sei anni, mentre la liquidazione controllata avrebbe la più breve durata di tre anni, con conseguente minore introito alla procedura delle rate reddituali della debitrice; inoltre nella procedura di liquidazione controllata, diversamente da quanto affermato dal creditore Fides S.p.A., il trattamento di fine rapporto non rappresenterebbe attivo acquisibile alla procedura e destinabile ai creditori, perché detto credito non è per legge esigibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro di Norelli Giuseppina;

Verificata pertanto l'ammissibilità giuridica del piano proposto, dal momento che l'opposizione del creditore Fides S.p.A. risulta infondata, mentre risulta rispettato il disposto dell'art. 67 CCII in tema di documentazione a corredo del ricorso, nonché in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione nella proposta di pagamento dei creditori;



Verificata altresì la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 125.523,18, la messa a disposizione dei creditori di una somma pari ad €. 27.480,00 costituito con le seguenti risorse: a) €. 315,00 per 12 mensilità per sei anni (72 mesi), e così complessivi €. 22.680,00 corrispondente alla quota disponibile del suo stipendio al netto dei costi di sostentamento familiare; b) €. 800,00 per ognuno dei 6 anni di durata del piano e così complessivi €. 4.800,00, al momento della erogazione della tredicesima mensilità. La somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati ed al 20,43% dei crediti chirografari;

Ritenuto pertanto che il piano risponda ai requisiti di legge e possa quindi essere omologato;

Visti gli artt. 70 e 71 CCII;

P.Q.M.

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da NORELLI GIUSEPPINA;
- 2) dispone che il piano sia adempiuto a cura della debitrice, che dovrà provvedere direttamente ai pagamenti a favore dei creditori seguendo l'ordine legittimo delle cause di prelazione e dandone tempestivo avviso all'OCC;
- 3) dispone che l'OCC avv. BAVETTA VALENTINA vigili sull'esatto adempimento del piano a cura del debitore e risolva le eventuali difficoltà, eventualmente sottoponendole al Giudice;
- 4) dispone che sino al decreto di chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 5) dispone che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC nel termine di 48 ore dalla pubblicazione;
- 6) ordina che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore a cura della Cancelleria sul sito del Tribunale di Bergamo;
- 7) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, all'OCC ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Così deciso in Bergamo, 12 agosto 2024

Il Giudice

d.ssa Maria Magrì

